Civile Sent. Sez. L Num. 9207 Anno 2023
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CAVALLARI DARIO
Data pubblicazione: 03/04/2023

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 6046-2017 proposto da:

Paolo Sossai, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giancarlo Faletti e Domenico Bonaccorsi di Patti ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via Federico Cesi 72;

– *ricorrente* –

contro

ASUR Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marisa Barattini e Vito Iorio ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, via Sciré 15;

- *resistente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 177/2016 del 26 agosto 2016.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1° marzo 2023 dal Consigliere DARIO CAVALLARI;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avv.ti Giancarlo Faletti, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e Marisa Barattini e Vito Iorio, per parte resistente, che ne ha domandato il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Paolo Sossai, in qualità di medico direttore di struttura complessa presso l'UO di medicina generale del presidio ospedaliero di Urbino ha convenuto in giudizio l'ASUR Marche, chiedendo fosse accertato che la sentenza n. 456/2012 della Corte d'appello di Ancona e la sentenza n. 408/2011 del Tribunale di Urbino non avevano efficacia esecutiva, con conseguente nullità delle delibera n. 611/AV1 del 6 giugno 2012 e della delibera n. 614/AV1 del 7 giugno 2012, che si erano conformate a quanto statuito nella citata sentenza del Tribunale di Urbino, che aveva dichiarato la nullità del contratto con il quale gli era stato conferito l'incarico di direttore di struttura complessa.

Egli ha esposto che il giudizio fra il medesimo ricorrente, l'ASUR Marche e Massimo Gunelli, nel quale quest'ultimo aveva domandato l'annullamento e/o la disapplicazione della delibera di conferimento dell'incarico *de quo* allo stesso Paolo Sossai era ancora pendente, atteso che la sentenza di appello menzionata non era passata in giudicato, con l'effetto che l'ASUR aveva dato erroneamente esecuzione ad una sentenza di accertamento.

L'ASUR Marche si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il Tribunale di Urbino, con sentenza n. 25 del 2015, ha accolto il ricorso, ordinando alla P.A. resistente di mantenere o reintegrare Paolo Sossai nel posto di direttore della UO di Medicina generale dell'Ospedale di Urbino fino al passaggio in giudicato delle sentenze sopra menzionate, oppure, preso atto che il contratto di lavoro in esame era stato rinnovato fino al luglio 2019, fino alla scadenza di detto contratto, se successiva.

L'ASUR Marche ha proposto appello, limitando la sua impugnazione alla parte della sentenza di primo grado che aveva individuato il termine finale di mantenimento o reintegra di Paolo Sossai nell'incarico fino alla data di scadenza del contratto rinnovato fino al 2019, se ed in quanto successiva alla data di passaggio in giudicato della sentenza n. 456 del 2012 della Corte d'appello di Ancona.

Di conseguenza, la parte appellante ha domandato che l'ordine di mantenimento o reintegra di Paolo Sossai nel posto di lavoro avesse effetto fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 456 del 2012 della Corte d'appello di Ancona.

La Corte d'appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 177/2016, ha accolto l'appello, stabilendo che il contratto intercorrente fra Paolo Sossai e l'ASUR Marche, scaduto il 25 luglio 2014, non si era rinnovato.

Paolo Sossai ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

L'ASUR Marche ha depositato atto di costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 372 c.p.c., 28 CCNL 1998-2001, 28, comma 3, CCNL 2005 e 16 e 17 r.d. n. 2240 del 1923 in quanto, successivamente alla pronuncia di appello, la P.A. aveva provveduto a confermare per iscritto il rinnovo dell'incarico oggetto di causa, così sanando ogni eventuale carenza formale.

Infatti, l'ASUR Marche aveva previsto, con delibera del 18 gennaio 2017, di prorogare gli incarichi di Direzione di dipartimento ai dirigenti che ne erano già titolari, senza soluzione di continuità con gli atti di precedente nomina e fino alle data indicate. In particolare, il nome del ricorrente risultava dalla tabella allegata alla citata delibera, ove era indicato quale direttore del Dipartimento Area Medica, con menzione, quale atto precedente, della determina n. 547/AV1 del 24 maggio 2016 e specificazione del 31 marzo 2017 quale termine di detta proroga.

Sostiene Paolo Sossai che l'incarico di Capo di dipartimento richiedeva necessariamente che il beneficiario ricoprisse anche l'incarico di Direttore di Struttura complessa.

La doglianza è inammissibile.

Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte circostanze nuove, implicanti necessariamente accertamenti di fatto, o sollevate nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali (Cass., Sez. L, n. 21355 del 6 luglio 2022).

Soprattutto, si rileva che l'accoglimento del motivo di impugnazione richiederebbe un complesso esame della delibera del 18 gennaio 2017, della relativa tabella, della determina n. 547/AV1 del 24 maggio 2016 e dei presupposti di fatto di tali atti, attività che imporrebbe, però, degli accertamenti di merito.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

In ogni caso, si osserva che, alle date sopraindicate, non erano passate in giudicato la sentenza n. 456/2012 della Corte d'appello di Ancona e la sentenza n. 408/2011 del Tribunale di Urbino e non si era concluso il presente giudizio, concernente proprio l'avvenuto rinnovo dell'incarico oggetto del contratto intercorrente fra Paolo Sossai e l'ASUR Marche, scaduto il 25 luglio 2014.

2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza perché la corte territoriale non avrebbe esaminato la sua eccezione di tardività della documentazione prodotta da controparte nel giudizio di primo grado.

La doglianza è inammissibile, atteso che non è neppure stato riportato in sintesi il contenuto di detti documenti che, peraltro, non risulta siano stati posti a fondamento della decisione dalla Corte d'appello di Ancona.

3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 112, 324, 342 e 346 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell'interpretare le doglianze avanzate dall'ASUR in secondo grado.

Ad avviso di Paolo Sossai, l'ASUR Marche non avrebbe mai contestato in appello la mancanza di prova scritta dell'atto di rinnovo contrattuale.

La doglianza è infondata.

Infatti, dalla stessa lettura dello stralcio dell'atto di appello dell'ASUR Marche contenuto nel ricorso per cassazione emerge che parte appellante si era doluta della circostanza che il rinnovo contrattuale di Paolo Sossai non fosse avvenuto seguendo l'*iter* di legge, non essendo stato adottato con provvedimento del Direttore di Area Vasta, in seguito alla valutazione positiva ad opera del Collegio Tecnico.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ne deriva che la mancanza di forma scritta di tale rinnovo era stata dedotta, essendo stata contestata la validità dello stesso e l'assenza di un atto del citato Direttore.

4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che l'ASUR Marche non aveva contestato in primo grado la circostanza, da lui dedotta, dell'avvenuto rinnovo del suo incarico, e non avrebbe valutato che egli aveva continuato ad operare, senza interruzione, quale direttore dell'UO di Medicina generale di Urbino pur dopo il luglio 2014.

La doglianza è infondata.

In primo luogo, si evidenzia che la validità o meno del rinnovo oggetto del contendere non poteva dipendere dall'eventuale non contestazione dell'ASUR Marche, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto, non già alle questioni giuridiche (Cass., Sez. 3, n. 25363 del 25 agosto 2022).

Inoltre, si sottolinea che la semplice continuazione dell'attività del ricorrente, peraltro imposta da un provvedimento cautelare emesso nell'ambito di un giudizio non ancora conclusosi, non poteva comportare, di per sé, il rinnovo dell'incarico in esame.

5) Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 ter d.lgs. n. 165 del 2001, 16 e 17 r.d. n. 2240 del 18 novembre 1923, 28 del CCNL 1998-2001, 28, comma 3, CCNL 2005, 10 CCNL 2006-2009, 1 ss. d.lgs. n. 165 del 2001 e 112 c.p.c., nonché l'omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il rinnovo dell'incarico oggetto di causa dovesse avvenire per iscritto. Inoltre, non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avrebbe tenuto conto che il rapporto *de quo* intercorreva con una P.A. che agiva come datore di lavoro privato.

La doglianza è infondata.

Innanzitutto, si rileva che la sentenza n. 456/2012 della Corte d'appello di Ancona e la sentenza n. 408/2011 del Tribunale di Urbino sono passate in giudicato, in seguito alla pronuncia dell'ordinanza n. 6594 del 16 marzo 2018 della S.C., con la conseguenza che è stata accertata la nullità dell'atto di conferimento, e del correlato contratto, avente ad oggetto l'originario incarico di direttore di struttura complessa di Paolo Sossai.

Ne deriva che non può più venire in questione un rinnovo di tale incarico, l'assegnazione del quale era viziata da nullità.

Inoltre, si osserva che l'art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992 prevede, al comma 5, per la parte che qui rileva, che i dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, nonché a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda.

Nella specie, non risulta vi siano state né la valutazione in questione né il successivo atto di conferma nell'incarico.

Inconferente è il richiamo al testo dell'art. 19, comma 1 ter, d.lgs. n. 165 del 2001, il quale regola, nel testo vigente all'epoca del preteso rinnovo, la diversa ipotesi della revoca degli incarichi dirigenziali, che può

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avvenire solo nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

Prive di pregio sono, quindi, le difese del ricorrente, dovendosi affermare il seguente principio di diritto:

"*In tema di dirigenza medica, gli incarichi di direttore di struttura complessa devono essere rinnovati per iscritto, a pena di nullità, all'esito della valutazione professionale richiesta, allo scadere dei medesimi incarichi, dall'art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992*".

6) Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento all'attività svolta dall'ASUR Marche in occasione dell'udienza di discussione, dovendosi considerare, altresì, che la P.A. ha depositato il proprio atto di costituzione oltre la scadenza dei termini per presentare regolare controricorso.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte,

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- dà atto che sussiste l'obbligo per il ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale